



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario

Ufficio Ispettivo minerario

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

T +39 0461 495684

F +39 0461 495623

pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it

web www.minerario.provincia.tn.it

A tutti gli esercenti
le cave pubbliche di porfido

e, p.c. Spett.le
Confindustria Trento
confindustria.trento@cert.neispa.com

Ai
Comuni del porfido
tramite interoperabilità PITRE

Spett.le
SO.GE.CA. s.r.l.
sogeca.tn@pec.it

S181/12.6-2021-16

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 – artt. 11 bis, comma 4, lettera c) e 12.3, comma 2.
Chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento del grezzo per l'anno 2025

Con la presente, facendo seguito alla circolare del 13/02/2024 (prot. n. 112484) con la quale lo scrivente forniva chiarimenti in merito alle percentuali di trasferibilità del materiale grezzo di porfido alle imprese dotate di marchio di qualità per l'anno 2024, si ritiene opportuno ricordare il perdurare dei medesimi obblighi anche per l'anno corrente, nonché il metodo di verifica da parte dell'organo di vigilanza.

Per quanto attiene la quantità di materiale grezzo massima trasferibile a terzi per la lavorazione, si riportano nella tabella che segue le percentuali da rispettare, previste dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 882 di data 09 giugno 2017 e n. 832 del 21 maggio 2021.

ANNO 2025 – PERCENTUALE MASSIMA DI MATERIALE GREZZO TRASFERIBILE A TERZI

Per le **concessioni vigenti** (ex art. 33 – L.P. 7/2006)
Per le **nuove concessioni** (ex art. 11 bis – L.P. 7/2006)

Limite ordinario del 20 %
per trasferimenti a ditte senza il
“Marchio Trentino Pietre”

Limite derogatorio del 40 %
per trasferimenti dell’intera percentuale a ditte
con il “Marchio Trentino Pietre”

In proposito, si evidenzia che l’art. 1 ter, comma 1 ter della Legge provinciale sulle cave dispone che *“per le cave di porfido in aree di proprietà pubblica il trasferimento della proprietà di materiale grezzo e la lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti nei limiti previsti dall’articolo 11 bis, comma 4, possono avvenire solo rispetto a soggetti in possesso dei marchi di qualità aventi le caratteristiche previste dall’articolo 23 bis o per i quali non sussistono motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016¹. In questi casi il concessionario acquisisce una dichiarazione relativa al possesso dei marchi di qualità o all’assenza dei motivi di esclusione e la trasmette al comune concedente; tali dichiarazioni sono controllate a campione dal comune medesimo.”*

Si ricorda che la possibilità di aumentare la percentuale di materiale grezzo ceduto a terzi fino al 40% è valida alla sola condizione che l’intera quota annuale sia ceduta a ditte in possesso del “Marchio Trentino Pietre” come produttori/trasformatori².

La verifica del possesso del marchio di qualità, può essere effettuata sul sito web <https://www.pietretrentine.it> alla sezione “Aziende certificate”.

Si riporta di seguito quanto già esplicitato con la circolare del 2024 in relazione alle modalità di verifica, che si effettua a partire dai dati trasmessi annualmente dai Comuni riferiti a ciascuna cava di porfido concessionata, ossia:

- a) le comunicazioni di trasferimento del materiale grezzo relative all’anno oggetto del controllo, riportanti tipologia e peso del materiale, nonché il nominativo del destinatario e il luogo di destinazione;
- b) la quantità di materiale grezzo in giacenza al 31/12 dell’anno oggetto di controllo, distinto per tipologia;
- c) la quantità totale di materiale grezzo prodotto dalle prime lavorazioni nell’anno di controllo;
- d) l’eventuale quantità di materiale grezzo prodotto e poi venduto come materiale da posa. In tal caso infatti, viene meno la qualificazione di “grezzo”³, come definito dalla L.P. 7/2006, per il quale si applica l’obbligo di esecuzione della seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti.

¹ A seguito dell’abrogazione del D.Lgs 50/2016, il nuovo riferimento normativo è l’art. 94 del D.Lgs 36/2023.

² A titolo di esempio, il trasferimento di grezzo da parte di un cavatore ad un soggetto avente Marchio esclusivamente come “posatore / venditore” – ma avente codice ATECO anche come “produttore / trasformatore” – non consente al cavatore il trasferimento di grezzo entro il limite derogatorio del 40%, in quanto è necessario che la ditta terza possieda il Marchio come produttore / trasformatore.

³ Art. 11 bis, comma 4, lettera b) della L.P. 7/2006 – *“materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle [...]”*.

Successivamente, la quantità di **grezzo destinata alla 2^ lavorazione** è così calcolata:

$$\text{Giacenza}_{\text{inizio anno}} + \text{Grezzo prodotto}_{\text{anno corrente}} - \text{Giacenza}_{\text{fine anno}} - \text{ev. Grezzo destinato a posa}$$

E precisamente:

- giacenza inizio anno: peso del materiale grezzo giacente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di controllo, comunicato entro il 15 febbraio di ogni anno al Comune;
- grezzo prodotto nell'anno corrente: peso totale del materiale grezzo prodotto nell'anno di controllo dalle maestranze addette alla prima lavorazione, autodichiarato al Comune per il pagamento dei canoni di escavazione;
- giacenza a fine anno: peso del materiale grezzo in giacenza al 31 dicembre dell'anno oggetto di controllo, comunicato entro il 15 febbraio di ogni anno al Comune;
- eventuale Grezzo destinato a posa: peso del materiale prodotto dalla prima lavorazione, dichiarato quale grezzo idoneo alla seconda lavorazione, che tuttavia è stato venduto tal quale per la posa (e perciò non soggetto agli obblighi di lavorazione con propri dipendenti).

Il quantitativo ottenuto dalla formula sopra espressa comprende:

- il grezzo destinato a terzi;
- il grezzo destinato ad altri concessionari;
- il grezzo lavorato con propri dipendenti;
- il grezzo "ante 2019".

Le percentuali previste dalla disciplina ed esposte nella sovrastante tabella si applicano evidentemente al "grezzo destinato a terzi", escluso quindi sia il grezzo destinato ad altri concessionari, sia quello "ante 2019" (non espressamente oggetto degli obblighi imposti dalla succitata D.G.P. n. 882 del 09/06/2017, in attuazione dell'art. 34 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 così come modificata dalla L.P. 1 del 2017).

Il quantitativo di grezzo "ante 2019" trasferito nel corso del 2023, risultante dalle singole comunicazioni rese al Comune, viene scorporato a monte del calcolo.

Pertanto il 100% del materiale grezzo destinato a seconda lavorazione comprende tre componenti:

- il grezzo destinato a terzi (dalle comunicazioni di trasferimento);
- il grezzo destinato ad altri concessionari (dalle comunicazioni di trasferimento);
- il grezzo lavorato con propri dipendenti (per differenza delle due voci sopra riportate).

Anche per il 2025 il concessionario deve aver cura di tracciare, con le consuete modalità previste dai Comuni, ogni trasferimento di grezzo "ante 2019" che l'organo di vigilanza decurterà dall'eventuale residuo di grezzo "ante 2019"⁴ fino all'esaurimento.

Si chiarisce altresì che non rientrano nella definizione di "concessionari" le imprese ex-concessionarie che hanno unificato i lotti o, ad ogni modo, le imprese richiamate nel punto 2.1. della Deliberazione della Giunta provinciale n. 512 del 29 marzo 2018 – *"Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione fra imprenditori"*, in quanto detto punto si applica alla sola filiera interna del consorzio o diverso soggetto formato da più imprese.

⁴ L'eventuale ammontare del grezzo "ante 2019" è stato comunicato con nota del Servizio Industria, Ricerca e Minerario ad ogni singolo concessionario, nelle date del 29-30 giugno 2022.

In conclusione, ricavate le percentuali rispettivamente per le tre componenti (artigiani terzi, altri concessionari e – per differenza – propri lavoratori), la cui somma deve corrispondere al 100% del grezzo destinato alla 2^a lavorazione, sarà verificato nell'ordine:

- il rispetto della percentuale ordinaria del 20% massimo trasferibile a terzi;
- in caso di superamento del 20%, il rispetto del limite derogatorio del 40% con la verifica puntuale che tutte le cessioni di materiale siano avvenute a imprese che possedevano il Marchio Trentino Pietre come produttore / trasformatore al momento del trasferimento stesso. Sono pertanto verificati anche i periodi di eventuale sospensione del Marchio.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AF

Andrea Facchini
T +39 0461 495604
@ andrea.facchini@provincia.tn.it